



Comune di  
**Almè**  
Provincia di Bergamo

n. reg. gen.	5
n. reg. serv.	4
data	25-09-2022

**ORDINANZA**

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "SAN MICHELE IN FESTA"**

**IL SINDACO**

**VISTA** la Circolare 7.06.2017 del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 c.d. Circolare Gabrielli, che ha posto in evidenza "la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative"; nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

**VISTA** la Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 19.06.2017 U. 0011464;  
**VISTE** le Circolari del Ministero dell'Interno del 28.07.2017 e del 18.07.2018 recante Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

**ORDINA**

1. il divieto a chiunque, nelle aree pubbliche interessate allo svolgimento dell'evento "**SAN MICHELE IN FESTA**" previsto per sabato **01 OTTOBRE 2022 (in caso di maltempo rinviato a sabato 08 OTTOBRE 2022)** dalle ore **15,30 alle ore 23,30** e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine per il consumo di bevande;
2. divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e /o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici nei medesimi orari.

Il divieto di cui ai precedente punti 1 e 2 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

**AVVISA**

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, è soggetto al pagamento di conseguente sanzione di carattere pecuniario per inosservanza di provvedimento dell'Autorità.

**AVVERTE**

Contro la presente ordinanza è ammesso, in via alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L.689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

**DISPONE**

che la presente Ordinanza:

- 1) venga pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- 2) venga consegnata ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione, commerciali di vendita a dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande;
- 3) venga consegnata agli organizzatori di eventi/manifestazioni all'atto del rilascio dei provvedimenti che ne autorizzano l'effettuazione;
- 4) sia trasmessa al Prefetto di Bergamo, alla Questura di Bergamo, alla Compagnia dei Carabinieri di Zogno ed al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa D'Almè.



IL SINDACO  
dott. Massimo Bandera

REG. POSS. N. 550/2022.